

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 25-5965

Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009. Risorse aggiuntive di cui al decreto interministeriale del 19 dicembre 2011. Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e autorizzazione alla firma.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Piano nazionale di edilizia abitativa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo;

il Piano nazionale, articolato in sei linee di intervento, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009;

con decreto dell'8 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite tra le regioni risorse destinate all'incremento del patrimonio destinato all'edilizia sociale; al Piemonte è stata assegnata la somma di euro 32.839.363,62;

la Giunta regionale con deliberazione n. 7-421 del 2 agosto 2010 ha approvato l'avviso e il relativo allegato per la raccolta di Manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte di programmi integrati, art. 1, comma 1, lett. e) del Piano nazionale, da inserire nel programma coordinato regionale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa;

il programma coordinato regionale, elaborato in coerenza con gli indirizzi generali delle politiche abitative della Regione Piemonte come delineate nel Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, è stato approvato con D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010; con la medesima deliberazione è stato altresì approvato lo schema di Accordo di Programma Stato – Regione predisposto dal Ministero per l'attuazione del Piano;

l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma coordinato regionale approvato con la citata D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010, è stato sottoscritto con il Ministero in data 19 ottobre 2011 e la responsabile regionale dell'attuazione di detto Accordo è l'arch. Giuseppina Franzo, responsabile del settore Programmazione Attuazione interventi di edilizia sociale ;

considerato che:

con decreto interministeriale del 19 dicembre 2011 sono state ripartite tra le Regioni ulteriori risorse pari a euro 116.228.083,84 destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art 1, comma 1, lettere da b) ad e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; al Piemonte è stata assegnata la somma di euro 10.100.569,17;

con nota prot. n. 4223 del 17 aprile 2012 e nota prot. n. 6508 del 4 giugno 2012 la Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'utilizzo in tempi celeri delle risorse aggiuntive;

il Ministero tenuto conto delle difficoltà segnalate dalle Regioni, derivanti dalla contrazione delle risorse finanziarie statali in materia di edilizia residenziale dovute in particolare al congelamento dei trasferimenti a seguito del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha condiviso l'ipotesi che le risorse aggiuntive possano essere destinate anche al finanziamento di interventi già individuati dalla programmazione regionale, purché coerenti con le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere da b) ad e) del Piano nazionale;

con nota prot. n. 0013878 del 27 novembre 2012 il Direttore Generale della Direzione per le Politiche Abitative, Divisione V, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'esame della proposta di deliberazione regionale di utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al D.M. del 19 dicembre 2011, ha comunicato di ritenere la stessa sostanzialmente rispondente alle finalità del Piano nazionale di edilizia abitativa e che pertanto è possibile procedere alla sua adozione;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 7-5004 del 5 dicembre 2012 sono stati definiti i criteri e individuati gli interventi ai quale assegnare le risorse aggiuntive del Piano nazionale di edilizia abitativa pari a euro 10.100.569,17 di cui al decreto interministeriale del 19 dicembre 2011 con la citata deliberazione le risorse sono state destinate al cofinanziamento degli interventi in corso di realizzazione del Programma Casa regionale;

ai fini dell'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al D.M. 19 dicembre 2011 occorre pertanto procedere all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, e demandare al Direttore della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ing. Livio Dezzani, o suo delegato, la sottoscrizione del medesimo;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Direttore della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ing. Livio Dezzani, o suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma di cui al punto precedente, apportando le eventuali integrazioni di carattere tecnico non sostanziali che si rendessero necessarie per la conclusione del procedimento;

di confermare che il responsabile regionale dell'attuazione dell'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma è l'arch. Giuseppina Franzo responsabile del settore Programmazione e Attuazione interventi di edilizia sociale.

La presente deliberazione, compreso l'allegato "A" sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla deliberazione avente per oggetto: "Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009. Risorse aggiuntive di cui al decreto interministeriale del 19 dicembre 2011. Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e autorizzazione alla firma."



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

REGIONE

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL..... PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno il giornodel mese di, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (omissis), rappresentato dall'Arch. Costanza Pera in qualità di Direttore generale;

e

la Regione (C.F.....) nella persona di, in qualità di, a ciò autorizzato con

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del Piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale come modificato dall'articolo 58, comma 2 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27 ha disposto che gli Atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziari che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 22 – 26 marzo 2010;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data.....tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative e la Regione.....;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2012, n. 41, con il quale è stato effettuato il riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di euro 116.228.083,84 da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del citato Piano nazionale mediante sottoscrizione di Atti aggiuntivi agli Accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Piano nazionale;

Visto l'articolo 3 del citato decreto 19 dicembre 2011 che, ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, rende indisponibili le quote del riparto riferite alla provincia autonome di Trento per euro 1.656.250,19 e alla provincia autonoma di Bolzano per euro 1.871.272,15 e che, pertanto, che le risorse effettivamente rese disponibili per le regioni ammontano ad euro 112.700.561,50;

Visto il decreto dirigenziale del 20 dicembre 2011, n. 12647, con il quale si è proceduto all'impegno contabile della somma di euro 112.700.561,50 sul capitolo 7440 "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le note ministeriali del 17 aprile 2012, n. 4223 e del 4 giugno 2012, n. 6508 con le quali sono state fornite indicazioni operative alle Regioni per giungere alla sottoscrizione degli Atti aggiuntivi agli Accordi di programma già sottoscritti;

CONSIDERATO CHE

- sulla base del riparto effettuato con il menzionato decreto 19 dicembre 2011 alla Regione è stata attribuita la somma di euro a valere sulla disponibilità complessiva di euro 112.700.561,50;

- con il presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del....., da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, si provvede a:

a) individuare, d'intesa con la Regione, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la Regione con D.G.R. (allegato 1) ha approvato la proposta di Programma coordinato degli interventi per l'utilizzo delle sopracitate risorse statali pari ad euro.....;

- il Programma coordinato degli interventi proposto dalla Regione risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale

- il contributo richiesto per ciascun degli interventi proposti non supera i parametri di finanziamento fissati dall'articolo 5 del Piano nazionale;

- con decreto direttoriale del.....n...., registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il, registro n...., foglio n..... la è stata approvata rimodulazione del Programma degli interventi di cui all'Accordo di programma del richiesta dalla Regione

(qualora di interesse)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del.....

Articolo 2

(Oggetto dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del.....)

1. Oggetto del presente Atto aggiuntivo sono gli interventi ricompresi nel Programma coordinato di interventi predisposto dalla Regione approvato con, concernenti rispettivamente le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del Piano nazionale che vengono riportati nella seguente tabella:

Comune/ Localizzazione Intervento	Soggetto attuatore	Linea di intervento <i>b), c), d), e)</i>	Tipologia intervento	Numero alloggi	Fondi statali	Fondi regionali	Fondi altri enti pubblici	Fondi privati	Costo complessivo intervento
1.									
2.									
3.									
4.									

2. Si prende atto che nell'ambito delle linee di intervento individuate dal Programma di cui precedente punto 1, la Regione.....ha contemplato, d'intesa con i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, gli interventi per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
(qualora di interesse)

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del Programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella Regione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a)* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro attribuite alla Regione ai sensi del decreto interministeriale 19 dicembre 2011;
- b)* Regione con euro, sulla base della disponibilità al cofinanziamento assunto dalla Regione con
- c)* comuni e altri enti pubblici con euro, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda tecnico - economica riepilogativa degli interventi (allegato 2) al presente Atto aggiuntivo;
- d)* privati con euro, sulla base della disponibilità al cofinanziamento nella scheda tecnico - economica riepilogativa degli interventi (allegato 2);

2. La Regione provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine agli impegni nei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del.....e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla Regione successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Nel più breve termine possibile e comunque entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Atto aggiuntivo, la Regione procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di programma del....., dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 6 e 7. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Atto aggiuntivo.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun soggetto ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del.....

4. La Regione, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla Regione sulla base della normativa regionale vigente.

5. La Regione si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del..... che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del....., pari complessivamente ad

euro sono trasferite alla Regione per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed in particolare agli interventi di cui al presente Atto aggiuntivo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. secondo le seguenti modalità:

- a) 40% del finanziamento spettante (pari ad euro) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Atto aggiuntivo;
- b) 30% del finanziamento spettante (pari ad euro) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma e dell'Atto aggiuntivo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;
- c) 30% del finanziamento spettante (pari ad euro) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma e dell'Atto aggiuntivo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del.....)

1. La Regioneconferma *(ovvero ha individuato, con deliberazione della Giunta Regionale n.....)*, quale Responsabile dell'attuazione dall'Accordo di programma del ... e del presente Atto aggiuntivo il, funzionario della medesima Regione.

2. Restano confermati i compiti del Responsabile dell'attuazione dell' Accordo di programma e del presente Atto aggiuntivo indicati al comma 2, articolo 6, dell'Accordo di programma del.....

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Atto aggiuntivo è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.

2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale dell'Accordo di programma e del presente Atto aggiuntivo, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.

3. La Regione si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate.

4. La Regione si impegna, altresì, a trasmettere al Ministero i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione dell'Atto aggiuntivo, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 16, ai fini della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio, anche per consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE con la richiamata delibera, sulla corretta applicazione dei criteri

utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008, nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi oggetto del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 8

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10

(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la delibera 5 maggio 2011, n. 16, la Regione comunica al Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente Atto aggiuntivo riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 11

(Poteri sostituitivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del Programma coordinato degli interventi di cui ai citati Allegati 1, 2 e 4 al presente Atto aggiuntivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Regione

Articolo 12

(Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011)

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).
2. Il Responsabile regionale dell'Accordo di cui all'articolo 6 del presente Atto aggiuntivo, fornisce, con cadenza semestrale e con modalità unificate, le informazioni necessarie gli adempimenti di cui agli articoli 6, 7 ed 8 della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, connessi alla relazione per la Commissione Europea di cui all'articolo 9 della citata Decisione 2012/21.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente Atto aggiuntivo, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze.
2. Copia del presente Atto aggiuntivo e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Per la Regione: